

OGGETTO

### DISCIPLINA FISCALE DELLA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI DAL REDDITO D'IMPRESA

AGGIORNAMENTO

**23 APRILE 2021**

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 101, comma 5 e 106 D.P.R. 22.12.1986 n. 917; art. 33, comma 5, DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134; art. 1 comma 159 Legge, 27/12/2013 n° 147; art. 13 D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 147

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DT  
TUIR  
PERDITE SU CREDITI

CODICE CLASSIFICAZIONE

20  
010  
101

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 47/2020 - DISCIPLINA FISCALE DELLA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI DAL REDDITO D'IMPRESA

REFERENTE STUDIO

**Dott.ssa Adriana ADRIANI**

BRIEFING

Il Legislatore fiscale, al fine di evitare facili politiche di bilancio, è sempre stato rigido nel concedere la deducibilità delle perdite su crediti, chiedendo, sostanzialmente, la presenza di determinati criteri.

La disciplina fiscale delle perdite su crediti è stata oggetto negli ultimi anni dei seguenti interventi riformatori:

1. Articolo 33, comma 5, del D.L. 83/2012 “Decreto Sviluppo”;
2. Articolo 1, comma 160, della Legge 147/2013 “Legge di Stabilità 2014”;
3. Articolo 13, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 “Decreto Internazionalizzazione”

Le ultime modifiche del D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 interessano i crediti vantati verso:

- ▶ I debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità “in ogni caso” della perdita;
- ▶ I debitori non soggetti a tali procedure.

Lo stesso decreto ha inoltre esteso il trattamento per le perdite su crediti in caso di procedure concorsuali anche:

- Ai piani di risanamento attestati ex art. 67, lettera d, della legge fallimentare;
- A tutte le procedure estere equivalenti a quelle previste dal nostro ordinamento.

### ***IPOTESI PER LA DEDUCIBILITA' AUTOMATICA DELLE PERDITE SU CREDITI***

Ad oggi due sono le norme di riferimento, nel panorama fiscale delle perdite su crediti, che introducono dei criteri per regolare le modalità con cui gli oneri derivanti dalla gestione dei crediti devono concorrere al reddito ai fini fiscali:

- l'articolo 101, comma 5, del TUIR, che indica i requisiti di natura probatoria al ricorrere dei quali sono deducibili, senza limiti, gli oneri derivanti dalla mancata esigibilità di crediti, o di parte di essi, divenuta "definitiva" (in assenza di condizioni di futuro realizzo del credito);
- l'articolo 106 del TUIR, che stabilisce una misura forfettaria di deducibilità degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti che, se pur probabile, si presenta ancora come "potenziale" (condizione solo probabile o temporanea).

Il Legislatore fiscale, al fine di evitare facili politiche di bilancio, è sempre stato rigido nel concedere la deducibilità delle perdite su crediti, chiedendo, sostanzialmente, la presenza di elementi certi e precisi, salvo che in alcuni specifici casi analiticamente indicati all'interno del medesimo art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986.

Secondo quanto previsto dall'art. 101 co. 5 del TUIR, vi sono due tipologie di perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito di impresa:

- ✓ le perdite derivanti da procedure concorsuali. Tali perdite si caratterizzano per l'immediata deducibilità senza la necessità di fornire alcuna prova ulteriore;
- ✓ le perdite per le quali vi sono elementi certi e precisi sull'irrecuperabilità del credito.

#### ***PERDITE E PROCEDURE CONCORSUALI***

Per effetto delle novità introdotte dal D.Lgs. Internazionalizzazione, le perdite su crediti sono "in ogni caso" deducibili se il debitore è assoggettato alle seguenti procedure e istituti assimilati:

#### **DEDUCIBILITÀ "IN OGNI CASO"**

- ↳ Fallimento
- ↳ Liquidazione coatta amministrativa;
- ↳ Concordato preventivo;
- ↳ Amministrazione straordinaria;
- ↳ Accordi di ristrutturazione dei debiti omologati (dal 2012);
- ↳ Piani attestati di risanamento (dal 2015).

In sintesi in presenza delle seguenti procedure la perdita su crediti può essere dedotta al

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 39/2021

PAGINA

3/8

verificarsi dei seguenti eventi:

PROCEDURA	MOMENTO TEMPORALE DAL QUALE E' POSSIBILE DEDURRE LA PERDITA
Fallimento	Sentenza dichiarativa di fallimento
Liquidazione coatta amministrativa	Decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo
Concordato preventivo	Provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa
Amministrazione straordinaria	Decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
Accordi di ristrutturazione del debito	Decreto del Tribunale di omologazione dell'accordo di ristrutturazione di debito
Piani di risanamento ex art. 67 L.F.	Data di iscrizione nel Registro delle imprese

Prima delle novità previste dal D.Lgs. Internazionalizzazione, il trattamento delle perdite su crediti vantati verso debitori soggetti a procedure concorsuali estere non era espressamente disciplinato.

A seguito del suddetto decreto, l'art. 101 co. 5 del TUIR stabilisce che le perdite in esame sono deducibili in ogni caso *“se il debitore è assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle interne, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni”*. Analogamente alle procedure interne, la perdita diviene deducibile dalla data di ammissione dell'impresa estera alla procedura. L'estensione della disciplina prevista dall'art. 101 co. 5 del TUIR alle procedure estere equivalenti è destinata ad operare solo per quelle previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

### PERDITE CON ELEMENTI CERTI E PRECISI

Ai sensi dell'art. 101 co. 5 del TUIR, gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, sussistono *“in ogni caso”* quando, in alternativa:

- ❖ il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento (novità del DL 83/2012);
- ❖ il diritto alla riscossione del credito è prescritto (novità del DL 83/2012);
- ❖ i crediti sono cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili (novità della L. 147/2013).

Le tre condizioni (entità e anzianità del credito; prescrizione del diritto; cancellazione dal bilancio) sono tra loro alternative. È quindi sufficiente che ricorra una delle tre per poter dedurre la perdita, senza che sia necessario fornire ulteriori prove.

Per quanto riguarda la prima condizione (entità e anzianità del credito), il credito è considerato di modesta entità quando risulta di importo non superiore a:

- ◇ 5.000,00 euro, per le imprese di più rilevante dimensione (imprese con volume d'affari o ricavi  $\geq$  100.000.000,00 di euro);

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 39/2021

PAGINA

4/8

◇ 2.500,00 euro, per le altre imprese.

Per scadenza del pagamento del credito dovrebbe intendersi:

- ⇒ l'effettiva scadenza, nel caso in cui il contratto preveda una precisa data di pagamento;
- ⇒ la data di messa in mora o di revoca del credito, nell'ipotesi di rapporti continuativi.

	SOPRA SOGLIA (> 2.500,00 O 5.000,00 EURO)	SOTTO SOGLIA (≤ 2.500,00 O 5.000,00 EURO)
IMPORTO CREDITO	Perdita deducibile se sussistono gli elementi certi e precisi (anche a seguito di prescrizione o cancellazione del credito dal bilancio)	<ul style="list-style-type: none"><li>• ≥ 6 mesi: deducibilità automatica;</li><li>• &lt; 6 mesi: perdita deducibile se sussistono gli elementi certi e precisi (anche a seguito di prescrizione o cancellazione del credito dal bilancio)</li></ul>

La seconda condizione, si ha quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Pertanto, decorsi i termini per la prescrizione del credito in base alle norme civilistiche, la deducibilità della perdita è "automatica", senza che occorra, ad esempio, un accertamento giudiziale. In ogni caso, non dovrebbe essere preclusa la deduzione di perdite su crediti prima del decorso del termine di prescrizione, laddove si ritenga che l'irrecuperabilità del credito si sia già manifestata.

Infine, l'ultimo periodo dell'art. 101 co. 5 del TUIR, stabilisce che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, sussistono altresì in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

Al di fuori dei casi esaminati precedentemente (entità e anzianità del credito; prescrizione del diritto; cancellazione dal bilancio) le perdite su crediti vantati verso debitori non assoggettati a procedure concorsuali sono deducibili secondo le regole generali, vale a dire qualora risultino da elementi certi e precisi.

Inoltre la circolare n. 26/E della Agenzia delle Entrate del 1 Agosto 2013 con riferimento alle perdite su crediti determinate internamente, attraverso un procedimento di stima, ha ritenuto che la "definitività" della perdita possa essere verificata solo in presenza di una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore, riscontrabile qualora la situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale del debitore sia tale da fare escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento della posizione creditoria.

Tale situazione può senz'altro essere verificata in presenza di un decreto accertante lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore, ovvero in caso di denuncia di furto d'identità da parte del debitore ex articolo 494 del codice penale o nell'ipotesi di persistente assenza del debitore ai sensi dell'articolo 49 del codice civile.

Al di fuori delle predette ipotesi, possono considerarsi come sufficienti elementi di prova ai fini della deducibilità della perdita, tutti i documenti attestanti l'esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore (ad esempio, il verbale di pignoramento negativo), sempre che l'infruttuosità delle stesse risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva.

Si ricorda, ad esempio, che l'infruttuosa attivazione delle procedure esecutive nei confronti di un ente pubblico, peraltro non assoggettabile a procedure concorsuali, non è da sola sufficiente a dimostrare l'impossibilità futura di recuperare il credito. (cfr. risoluzione n. 16/E del 23 gennaio 2009).

Un altro utile elemento di prova, a corredo di ripetuti tentativi di recupero senza esito, può essere rappresentato dalla documentazione idonea a dimostrare che il debitore si trovi nell'impossibilità di adempiere per un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale e che, pertanto, è sconsigliata l'instaurazione di procedure esecutive.

Al riguardo, possono essere tenute in considerazione le lettere di legali incaricati della riscossione del credito (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 3862 del 16 marzo 2001) o le relazioni negative rilasciate dalle agenzie di recupero crediti di cui all'articolo 115 del TULPS in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero, sempre che nelle stesse sia obiettivamente identificabile il credito oggetto dell'attività di recupero, l'attività svolta per recuperare tale credito e le motivazioni per cui l'inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale del debitore.

Infine, si ricorda che, in ipotesi di crediti commerciali di modesto importo, fatto salvo quanto di seguito precisato in ordine alla nuova disciplina, si può prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali. Ciò in considerazione del fatto che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori costi (cfr. risoluzioni ministeriali n. 189 del 17 settembre 1970 e n. 124 del 6 agosto 1976 e risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-00570 del 5 novembre 2008).

In tali casi, in particolare, l'antieconomicità della prosecuzione nella riscossione del credito deve considerarsi verificata ogni volta in cui i costi per l'attivazione delle procedure di recupero risultino uguali o maggiori all'importo del credito da recuperare.

Ai fini della verifica della menzionata condizione di antieconomicità delle operazioni di riscossione, il costo delle attività di recupero riferibile ad un determinato credito deve risultare in linea con i prezzi mediamente praticati sul mercato, che possono essere desunti dalla comparazione di più preventivi rilasciati da soggetti operanti nel settore del recupero crediti. Inoltre, ai fini della valutazione di antieconomicità del recupero, è necessario tener conto anche dei costi di gestione interni all'impresa del creditore (se desumibili dalla contabilità industriale).

In conclusione, una volta dimostrata l'antieconomicità dell'azione di recupero secondo i criteri sopra specificati, risulta sufficiente, ai fini della deducibilità della perdita ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del TUIR, la semplice evidenza che il creditore si sia attivato per il recupero del credito (a titolo esemplificativo, raccomandate con ricevuta di ritorno mediante le quali si sollecitava il pagamento).

### ***PERIODO DI DEDUCIBILITÀ DELLA PERDITA SU CREDITI***

Il D.Lgs. 147/2015, inoltre, ha reso certa l'individuazione del periodo di competenza per la deducibilità della perdita con riferimento:

- Sia ai crediti di modesta entità (cioè, d'importo non superiore a 5.000,00 euro, per le imprese con un volume d'affari o ricavi non inferiore a 100.000.000,00 di euro, e

d'importo non superiore a 2.500,00 euro, per le altre imprese) scaduti da più di 6 mesi (c.d. "mini-crediti");

- Sia ai crediti verso debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità automatica della perdita.

In particolare, la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, in alternativa:

- Sussistono gli elementi certi e precisi (vale a dire, per i crediti di modesto importo, a quello in cui sono decorsi sei mesi dalla scadenza del pagamento);
- Il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale o istituto assimilato.

Il nuovo comma 5-bis del citato art. 101, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 147/2015, riguardante la deduzione delle perdite sui predetti crediti stabilisce che:

-  Per le perdite su crediti di modesta entità il termine dei sei mesi rappresenta il momento a partire dal quale («dies a quo») la perdita può essere fiscalmente dedotta. Infatti è la corretta adozione dei principi contabili che determina la cancellazione del credito dal bilancio, derivante dall'esercizio in cui è imputata a conto economico a titolo di svalutazione secondo l'apprezzamento degli amministratori. Pertanto, anche qualora l'imputazione secondo la corretta applicazione dei principi contabili avvenga in un periodo di imposta successivo a quello della scadenza del sesto mese dal termine di pagamento concordato, la perdita sarà deducibile in quel periodo di imposta;
-  Per le perdite su crediti vantate nei confronti di debitori assoggettati a procedura concorsuale (o ad essa equiparata), la data di apertura della procedura costituisce il momento a partire dal quale può essere rilevata contabilmente la svalutazione. L'individuazione dell'anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza e deve rispondere ad un razionale e documentato processo di valutazione conforme ai principi contabili.

Al fine di delimitare l'ambito temporale della deducibilità, viene previsto che la deduzione non è più consentita quando l'imputazione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

Pertanto, con riferimento alla quantificazione della perdita deducibile, in assenza di indicazioni contenute nella stessa disposizione normativa, l'Agenzia delle Entrate ritiene applicabile il principio di derivazione dal bilancio di cui all'articolo 109 Tuir, secondo cui un costo è deducibile solamente se è imputato nel conto economico dell'esercizio di competenza. Tale principio non significa che la perdita debba essere dedotta per intero in un solo esercizio, poiché vi sono anche delle procedure che sono volte alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale del soggetto in crisi (ad esempio il concordato preventivo), o che addirittura si attivano in assenza di una situazione di insolvenza (come nel caso della liquidazione coatta amministrativa).

La Relazione illustrativa del Decreto Internazionalizzazione evidenzia, infatti, che la mancata deduzione, in tutto o in parte, come perdite fiscali delle svalutazioni contabili dei crediti nell'esercizio in cui sussistevano i requisiti per la deduzione non costituisce violazione del principio di competenza ex art. 109, TUIR, *“sempreché detta deduzione avvenga non oltre il periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei Principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio”*.

Tuttavia, precisa l'Agenzia nella circolare 23/E/2012, la valutazione della perdita non dipende da un processo arbitrario del redattore del bilancio, poiché deve rispondere ad un razionale e documentato processo di valutazione in ottemperanza ai corretti principi contabili.

Sul punto, l'Amministrazione finanziaria ritiene documenti idonei per la dimostrazione della congruità dell'importo dedotto tutti quelli prodotti dagli organi della procedura quali ad esempio i seguenti: l'inventario del curatore (articolo 87 L.F.) il piano del concordato preventivo (articolo 160 L.F.) la situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa (articolo 205 L.F.), la relazione del commissario giudiziale nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (articolo 28 D.Lgs. 270/99), ovvero le garanzie reali o personali ed assicurative.

Alla luce di tutto ciò, l'Agenzia precisa che qualora in un esercizio successivo a quello in cui è stata rilevata una perdita su crediti derivante da assoggettamento ad una delle procedure concorsuali predette intervengano nuovi elementi tali da far ritenere che la perdita sia maggiore, anche l'ulteriore perdita è deducibile ex articolo 101, comma 5, Tuir.

### ***SVALUTAZIONE CREDITI***

Le disposizioni ex art. 101, comma 5, TUIR devono essere coordinate con quelle di cui:

- all'art. 106, TUIR, contenente la disciplina della svalutazione dei crediti risultanti in bilancio, in base alla quale:
  - la svalutazione, per l'ammontare non coperto da garanzia assicurativa, è deducibile nel limite dello 0,50% del valore nominale / di acquisizione dei crediti (fino al raggiungimento del 5%);
  - la perdita realizzata deve essere preliminarmente imputata al fondo svalutazione e soltanto per l'eccedenza è deducibile.
- all'art. 109, TUIR, in base al quale i componenti negativi concorrono a formare il reddito secondo il principio di competenza.

Con riguardo ai crediti di modesto importo il termine di 6 mesi costituisce il momento a decorrere dal quale la perdita può essere dedotta, mentre l'effettiva deducibilità si verifica soltanto a seguito dell'imputazione della stessa a Conto economico.

L'imputazione a Conto economico è considerata avvenuta anche qualora sia stata rilevata la svalutazione civilistica (quale accantonamento al Fondo svalutazione) e questa non sia stata dedotta.

In particolare, con riguardo ai crediti di modesto importo, qualora gli stessi siano stati integralmente oggetto di svalutazione “civilistica” e la stessa non sia stata dedotta per mancanza della condizione (fiscale) richiesta (decorso dei 6 mesi), secondo la Circolare AE n.

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 39/2021

PAGINA

8/8

26/E la svalutazione si “trasforma” in perdita deducibile nel periodo d’imposta in cui si realizza il decorso il termine dei 6 mesi, posto che “l’imputazione è garantita dal transito a conto economico del costo a titolo di svalutazione.

Nell’ipotesi di svalutazione “civilistica” parziale dei crediti in esame non dedotta, al realizzarsi della condizione (decorso dei 6 mesi) è deducibile, quale perdita, la svalutazione imputata in precedenza. La restante parte può essere dedotta nel periodo d’imposta di imputazione a Conto economico del residuo a titolo di perdita o svalutazione.

In proposito l’Agenzia ha evidenziato che se la svalutazione è stata effettuata forfetariamente (“per masse”) e pertanto non è possibile individuare la svalutazione riferita ai crediti di modesto importo, la perdita ad essi connessa va integralmente imputata alle svalutazioni operate.

Tale soluzione interpretativa ha determinato alcune difficoltà operative posto che, in presenza di fondi svalutazione generici non dedotti e di crediti di modesto importo scaduti da oltre 6 mesi, la svalutazione doveva essere interamente imputata a perdita e quindi necessariamente dedotta nell’esercizio di scadenza dei 6 mesi

Per quanto concerne i crediti di modesto importo e i crediti nei confronti dei soggetti ammessi a procedure concorsuali (anche estere) o che hanno concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti / piano di risanamento, il Decreto Lgs. 147/2015, con una disposizione di carattere interpretativo, ha specificato che le svalutazioni contabili dei crediti, qualora non siano dedotte nel periodo d’imposta in cui si manifestano gli elementi per la deducibilità (scadenza dei 6 mesi / assoggettamento a procedura concorsuale): “*sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili*”.

Di fatto, quindi, è ammesso il rinvio, al momento dell’eliminazione del credito dal bilancio, della deducibilità, a titolo di perdita, della svalutazione operata in precedenza e non dedotta.

### ***COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI***

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

#### **STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
(Un associato)

**dott.ssa Adriana ADRIANI**